

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 2729 del 24/02/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/2995 del 24/02/2017

Struttura proponente: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: PSR 2014-2020. MISURA 20 ASSISTENZA TECNICA. DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E DIFFUSIONE DEI BOLLETTINI A SUPPORTO DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE 10 E 11.
CUP:E49G17000010009

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

Firmatario: MARIA LUISA BARGOSSÌ in qualità di Responsabile di servizio

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1096 del 26 ottobre 2016, di approvazione delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e ss.mm.;
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi" e ss.mm., per quanto applicabile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" e ss.mm., ed in particolare l'art. 26;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)" e ss.mm.;
- il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, e ss.mm.;

Visti, inoltre:

- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;

- il D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2191 del 28 dicembre 2009 recante "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 (Decreto Anticrisi 2009)" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 28 ottobre 2013, recante "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna (di seguito brevemente PSR), attuativo del Reg. (CE) n. 1305/2013, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 978 del 30 giugno 2014, nell'attuale formulazione (versione 3.1) approvata dalla Commissione europea, con Decisione della Commissione europea C(2016)6055 final del 19 settembre 2016;

Richiamato, in particolare, il Programma Operativo della Misura 20 "Assistenza tecnica" e il Programma di acquisizione di beni e servizi 2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1701 del 12 novembre 2015;

Preso atto che secondo quanto previsto al paragrafo 4. Procedure di attuazione e 5. Ruoli e responsabilità del Programma Operativo della Misura 20:

- la responsabilità della gestione e dell'attuazione degli interventi di assistenza tecnica è attribuita all'Autorità di Gestione del Programma, individuata nella Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;
- le iniziative rientranti nel campo di applicazione della normativa per l'acquisizione dei beni e servizi sono attuate direttamente dalla Regione, nel contesto delineato dalla normativa in vigore sui contratti pubblici;

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato, così come confermato con la citata Deliberazione n. 97/2017;
- l'Organismo pagatore dei finanziamenti compresi nel PSR 2014-2020, presso il quale confluiscono tutte le risorse pubbliche mobilitate nel PSR stesso, è l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), istituita con L.R. 23 luglio 2001, n. 21;
- la responsabilità dei controlli amministrativi previsti all' art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014, da effettuare preliminarmente all'affidamento del servizio, risulta in capo al Responsabile del Servizio competitività delle imprese agricole e agroalimentari di questa Direzione;
- la responsabilità dei controlli in loco di cui all'articolo 49 del medesimo Regolamento è individuata in capo al Servizio "Autorità di Audit" del Gabinetto del Presidente della Giunta;

Atteso:

- che tale misura - finalizzata ad assicurare il supporto alle attività di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione del citato PSR - è articolata in 3 Azioni, fra le quali l'Azione 2 "Attività di supporto";
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 30 gennaio 2017 è stato approvato il Programma stralcio di acquisizione beni e servizi per l'anno 2017 della Misura 20, il quale prevede, nell'ambito dell'Azione 2 "Attività di supporto" la tipologia di intervento 2.6 "Supporti all'attività amministrativa e tecnica dell'Autorità di gestione attraverso il potenziamento del personale, l'acquisizione di professionalità esterne e supporti operativi specifici idonei ad attuare il programma in maniera efficace ed efficiente", (tipologia di cui alla voce n. 27 "Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali" della tabella della sezione 3 dell'appendice 1 della parte speciale degli indirizzi allegati alla deliberazione n. 2416/2008), per un importo complessivo di Euro 2.439.933, comprensivi dell'IVA di legge;
- che nella relativa specificazione delle iniziative di spesa - formulata ai sensi della citata deliberazione n. 2416/2008 dal Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca con determinazione n. 1963 in data 15/02/2017 è previsto, con riferimento alla sopraddetta tipologia d'intervento, il "Servizio di predisposizione e diffusione dei bollettini a supporto dell'applicazione delle misure 10 e 11 del PSR 2014-2020", per un importo complessivo di 2.000.000, da affidare mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del citato D. Lgs. n. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Vista la deliberazione n. 1096 in data 26 ottobre 2016 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in esito a quanto stabilito all'art. 31, comma 5, del D.lgs. 50/2016, ha adottato le Linee guida n. 3 per la nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni ed in particolare il punto 10.1 che prevede che il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento, fra l'altro, nel caso di prestazioni di importo superiore a 500.000 Euro;

Atteso che il citato atto direttoriale n. 1963/2017 provvede a rimandare ad un successivo atto della sottoscritta, in qualità di RUP, l'individuazione del Direttore dell'esecuzione (DEC), nel rispetto delle indicazioni fornite da ANAC nella linea guida n.3/2016;

Ritenuto pertanto di individuare quale DEC del contratto il Responsabile del Servizio Fitosanitario, anche in ragione della specificità del servizio da acquisire, ai sensi e per gli effetti di cui alle predette "Linee guida n. 3"

Dato atto inoltre che:

- non sono attive convenzioni Consip, ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di acquisizione;
- non sono attive neanche convenzioni Intercent-ER ai sensi degli artt. 19, comma 5, lett. a) e 21, comma 3, della richiamata L.R. n. 11/2004;
- la L.R. n. 11/2004 affida all'Agenzia Intercent-ER la missione di provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi per le Amministrazioni e gli Enti del territorio regionale attraverso la promozione e lo sviluppo di un sistema di e-procurement su base regionale (convenzioni-quadro, gare telematiche, mercato elettronico);
- la stessa Legge e la Convenzione operativa intercorrente fra Regione Emilia-Romagna ed Intercent-Er, approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 522/08, prevedono che, mediante apposito accordo di servizio, per beni e servizi non ricompresi in convenzioni-quadro, Intercent-ER possa svolgere la funzione di stazione appaltante nei confronti degli Enti del territorio regionale;
- con il vigente Accordo di Servizio tra Giunta Regionale e Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, sono affidate a quest'ultima lo svolgimento, su richiesta delle singole Direzioni, delle procedure per

l'individuazione del fornitore in riferimento a beni e servizi non standardizzati;

Vista, in ordine alla definizione del prezzo a base di gara e delle specifiche tecniche dei servizi da acquisire, la nota del Responsabile del Servizio Sanitario NP/2016/21475 del 07/11/2016;

Stabilito che l'importo da porre a base di gara per il servizio da acquisire ammonta complessivamente a Euro 1.623.600,00 al netto di IVA, così come determinato dalla citata stima dei costi e in relazione alla durata contrattuale pari a 48 mesi, prevista dal capitolato;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e non ha proceduto alla relativa stima dei costi per la sicurezza, in quanto in relazione alla fattispecie in esame non sono rilevabili rischi interferenti;

Ritenuto di avvalersi, sulla base del richiamato accordo di servizio, dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER per acquisire, mediante l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, "Servizi di supporto all'applicazione della misura 10.1 "Pagamenti agro-climatico ambientali" e 11.1 "Agricoltura biologica" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020", declinati nelle seguenti attività:

1. "Servizi di supporto alle attività di coordinamento a livello regionale";
2. "Predisposizione di "Bollettini provinciali" contenenti le linee tecniche di produzione integrata e biologica attraverso il coordinamento provinciale delle attività dei tecnici, abilitati all'esercizio della consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 150/2012 e l'applicazione dei modelli previsionali sullo sviluppo delle avversità",

Ritenuto altresì di approvare il capitolato tecnico e lo schema di contratto, allegati quali parti integranti alla presente determinazione;

Ritenuto inoltre di prevedere che l'appalto venga aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 9;

Dato atto inoltre che - ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 136/2010 - per la procedura in oggetto, il codice identificativo di gara (C.I.G.) sarà acquisito dall'Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Dato atto altresì che - ai fini e per gli effetti di cui Legge 3/2003 - per la procedura in oggetto, il codice unico di progetto (C.U.P.) è **:E49G17000010009;**

Ritenuto necessario stabilire che il contratto decorra

dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni e abbia durata di 48 mesi;

Atteso:

- che l'aggiudicazione definitiva produce effetti solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che la presente procedura è soggetta ai controlli amministrativi previsti dall'art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014, da parte del Servizio competitività delle imprese agricole e agroalimentari;

Richiamati:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare il comma 16-ter dell'art. 53;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 "Conflitto di interesse";
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali";
- il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, adottato con deliberazione della Giunta n. 421 del 31 marzo 2014, ed in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 72 del giorno 11 settembre 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come aggiornato dalla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016;
- la deliberazione della Giunta regionale n. Delibera 89 del 30/01/2017, recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30 giugno 2014 "Approvazione del patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali", pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30 luglio 2014;
- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione PG/2014/0248404 del 30 giugno 2014, ed in particolare il punto 3.1 "Attuazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001";

Richiamata la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia e pesca n. 8383 del 25 maggio 2016 recante "Assetti operativi gestionali delle posizioni professionali, deleghe di funzioni e disposizioni organizzative in attuazione della deliberazione n. 2416/2008 nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca" la quale prevede, per quanto concerne la gestione delle procedure di acquisto, la competenza del Responsabile del Servizio affari generali, giuridici e finanziari per la fase di scelta del contraente fino alla stipula del contratto, ferma restando la competenza del RUP all'adozione della determina a contrarre, di impegno, di liquidazione e di ogni atto gestionale collegato all'esecuzione del contratto;

Ritenuto:

- di provvedere, dopo l'esito positivo dell'espletamento da parte dell'Agenzia Intercent-ER dei controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'esito positivo della procedura di controllo effettuato, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 809/14, da parte del Servizio competitività delle imprese agricole e agroalimentari all'affidamento definitivo del servizio in oggetto e alla stipula del relativo contratto, secondo le norme di organizzazione regionale;
- di precisare che la Responsabile del Servizio Affari generali, giuridici e finanziari procede alla stipulazione del contratto, solo a seguito dell'affidamento definitivo di cui al punto precedente, subordinatamente all'assolvimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi relativi all'imposta di bollo ed alla presentazione della garanzia fideiussoria definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che ad avvenuta stipula del contratto ed entro i termini indicati nella comunicazione di avvio della prestazione, il fornitore deve comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

Richiamati:

- l'art. 29 del D. Lgs. n.50/2016;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Atteso che la più sopra citata deliberazione n. 89/2017 prevede un imminente aggiornamento della Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, approvata con deliberazione n.66/2016 nella formulazione di cui allegato F;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. già citata, per quanto concerne la "Parte Generale"
 - n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
 - n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
 - n. 702 del 16 maggio 2016, recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";
 - n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
 - la determinazione direttoriale n.18819 del 23 novembre 2016 "Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali di struttura, professional ed a interim della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca ed integrazione della determinazione n. 8383/2016";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

D E T E R M I N A

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di avviare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base della programmazione indicata in premessa, la procedura per l'acquisizione di "Servizi di supporto all'applicazione della misura 10.1 "Pagamenti agro-climatico ambientali" e 11.1 "Agricoltura biologica" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020", declinati nelle seguenti attività:
 - "Servizi di supporto alle attività di coordinamento a livello regionale";
 - "Predisposizione di "Bollettini provinciali" contenenti le linee tecniche di produzione integrata e biologica attraverso il coordinamento provinciale delle attività dei tecnici, abilitati all'esercizio della consulenza

sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 150/2012 e l'applicazione dei modelli previsionali sullo sviluppo delle avversità",

chiedendo alla Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, di indire una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

3. di approvare l'allegato capitolato tecnico e lo schema di contratto, parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. di fissare in 48 mesi la durata del contratto, per un importo stimato complessivo da porre a base di gara, di Euro 1.623.600,00 al netto di IVA;
5. di stabilire che criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e che gli elementi di valutazione, declinati nei documenti di gara, sono i seguenti:
 - modalità di attuazione ed erogazione dei servizi richiesti e strumenti utilizzati per l'espletamento delle varie attività,
 - piano di applicazione dei "modelli previsionali" nei diversi territori della regione
 - struttura (indice e lay-out) e caratteristiche dei "Bollettini provinciali di produzione integrata e biologica"
 - ulteriori modalità e strumenti di diffusione dei bollettini provinciali di produzione integrata e biologica
 - competenze delle figure professionali impiegate;
6. d'inoltrare - ad avvenuta adozione del presente atto - ad Intercenter-Er formale lettera di richiesta di indizione di gara europea a procedura aperta, allegando i seguenti documenti:
 - relazione tecnica illustrativa;
 - capitolato tecnico e lo schema di contratto;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la sottoscritta Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
8. di individuare il Responsabile del Servizio Fitosanitario, Dott. Stefano Boncompagni, quale Direttore dell'Esecuzione (DEC);
9. di dare atto che l'Organismo pagatore dei finanziamenti compresi nel PSR 2014-2020, presso il quale confluiscono tutte le risorse pubbliche mobilitate nel PSR stesso, è l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna istituita con L.R. 23 luglio 2001, n. 21;
10. di precisare che, per la procedura in oggetto, il codice identificativo di gara (C.I.G.) sarà acquisito dall'Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, at-

traverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

11. di precisare, altresì, che per la procedura in oggetto, il codice unico di progetto (C.U.P.) è il seguente **E49G17000010009**;
12. di precisare che si procederà all'affidamento definitivo solo a seguito dell'esito positivo della procedura di controllo effettuato, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 809/14, da parte del Servizio competitività delle imprese agricole e agroalimentari;
13. di precisare che la Responsabile del Servizio Affari generali, giuridici e finanziari solo a seguito dell'affidamento definitivo di cui al punto precedente procede alla stipulazione del contratto, secondo le modalità previste dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
14. di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, con le modalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 89/2016.

Maria Luisa Bargossi

Procedura aperta per l'acquisizione di servizi di supporto all'applicazione della misura 10.1 'Pagamenti agro-climatico ambientali' e 11.1 'Agricoltura biologica' del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020

CAPITOLATO TECNICO

SOMMARIO

<u>OGGETTO DELL' APPALTO.....</u>	<u>8</u>
<u>CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEI SERVIZI RICHIESTI</u>	<u>9</u>
<u>Attività 1 – Supporto alle attività di coordinamento a livello regionale.....</u>	<u>9</u>
<u>Attività n. 1.1: Attività, a livello regionale, propedeutiche alla redazione dei “Bollettini provinciali di produzione integrata e biologica”.....</u>	<u>9</u>
<u>Attività n. 1.2: coordinamento a livello regionale per la corretta attuazione dell'agricoltura biologica e predisposizione di "bollettini regionali per la produzione biologica”.....</u>	<u>10</u>
<u>Attività n. 1.3: coordinamento a livello regionale per l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata sulla fertilizzazione e la gestione agronomica dei suoli.....</u>	<u>10</u>
<u>Attività n. 1.4: coordinamento a livello regionale per la corretta applicazione degli interventi irrigui.....</u>	<u>11</u>
<u>Attività n. 1.5: coordinamento a livello regionale per l'applicazione dei disciplinari sul controllo degli infestanti.....</u>	<u>11</u>
<u>Attività n. 1.6: coordinamento a livello regionale per la promozione di soluzioni ottimali nella distribuzione dei prodotti fitosanitari.....</u>	<u>12</u>
<u>Attività n. 2: predisposizione di "Bollettini provinciali" contenenti le linee tecniche di produzione integrata e biologica attraverso l'applicazione dei modelli previsionali sullo sviluppo delle avversità e il coordinamento provinciale delle attività dei tecnici consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, ai sensi dall'articolo 8 del Decreto legislativo 150/2012.....</u>	<u>12</u>
<u>MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE.....</u>	<u>16</u>
<u>OBBLIGHI PER L'AGGIUDICATARIO</u>	<u>17</u>
<u>GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE DELLE RISORSE.....</u>	<u>18</u>
<u>MODIFICA DEL CONTRATTO.....</u>	<u>18</u>
<u>IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO.....</u>	<u>18</u>
<u>SUPERVISIONE E CONTROLLI.....</u>	<u>19</u>
<u>PROPRIETA'</u>	<u>19</u>
<u>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati.....</u>	<u>21</u>
<u>Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 2 – Norme regolatrici e disciplina applicabile.....</u>	<u>22</u>

<u>Articolo 3 – Oggetto.....</u>	<u>22</u>
<u>Articolo 4 – Durata.....</u>	<u>22</u>
<u>Articolo 5 – Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità.....</u>	<u>22</u>
<u>Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....</u>	<u>23</u>
<u>Articolo 7 – Modalità e termini di esecuzione del servizio.....</u>	<u>23</u>
<u>Articolo 9 – Corrispettivi.....</u>	<u>23</u>

Premessa

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare per la fornitura di servizi di supporto all'applicazione della misura 10.1 'Pagamenti agro-climatico ambientali' e 11.1 'Agricoltura biologica' del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014-2020.

Le Misure di cui agli artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) 1305/2013 (Pagamenti agro-climatico-ambientali e "Agricoltura biologica") attivate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, sono finalizzate a sostenere il mantenimento e l'introduzione di pratiche agricole orientate alla migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, alla prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi, alla riduzione delle emissioni di gas serra e dell'ammoniaca, con l'obiettivo generale di produrre, qualificando la produzione primaria anche sotto il profilo della tutela della salute del consumatore, del rispetto delle risorse ambientali e della biodiversità e del paesaggio agrario. Per il raggiungimento di questi obiettivi di qualità delle produzioni, la Regione Emilia-Romagna da diversi anni predispone e aggiorna i "Disciplinari di Produzione integrata" che individuano le tecniche di riferimento per la difesa delle colture e di controllo delle infestanti, per la gestione agronomica dei terreni e delle pratiche irrigue, funzionale alla produzione integrata prevista dal tipo di operazione 10.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

Per agevolare l'applicazione di tale complesso di tecniche si ritiene necessario rendere disponibili ai produttori agricoli Bollettini periodici su scala territoriale, regionale e provinciale, di informazione ai fini dell'applicazione delle linee tecniche di produzione integrata e biologica. La predisposizione dei Bollettini richiede la costruzione di un articolato sistema di raccolta, elaborazione e trasmissione di informazioni tra le strutture regionali, i territori e le imprese che consenta da una parte l'assunzione delle necessarie decisioni regionali e dall'altra la valutazione dei feedback rispetto agli impatti generati dalle decisioni stesse. E' necessario quindi disporre di una rete informativa capillare che consenta lo scambio delle informazioni in maniera bidirezionale e l'integrazione tra i vari ambiti di analisi, agricola e fitosanitaria, fondata su alcuni snodi organizzativi che ne garantiscano il funzionamento e supportino la necessaria attività di coordinamento.

I Bollettini costituiscono pertanto uno strumento essenziale di trasferimento delle informazioni e al contempo l'output finale di questo complesso sistema di raccolta, elaborazione e condivisione di informazioni.

L'attività in oggetto rientra nell'ambito della Misura 20 "Assistenza tecnica" del Programma di Sviluppo Rurale.

Riferimenti normativi e metodologici

L'attività oggetto della procedura deve essere coerente con quanto stabilito nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna attuativo del Reg. (CE) n. 1305/2013

(di seguito PSR) - adottato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 3530 del 26 maggio 2015 e in particolare di quanto previsto nella Misura 20 "Assistenza tecnica". L'attività deve favorire la divulgazione e l'applicazione:

- ❖ delle norme tecniche contenute nei Disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione, definiti secondo le modalità previste dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, del DM 4890 del maggio 2014 e dai sistemi di certificazione regionale in conformità ai criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2546/2003 e successive modifiche; i "Disciplinari di produzione Integrata" in argomento sono approvati annualmente con atti del dirigente competente e sono reperibili sul portale della Regione Emilia-Romagna: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/disciplinari-produzione-integrata>
- ❖ delle altre pratiche della Misura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico ambientali", quali l'operazione 10.1.02, "Gestione effluenti", 10.1.03 "Incremento sostanza organica" e 10.1.04 "Agricoltura conservativa";
- ❖ della Misura 11.1 Agricoltura biologica.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la predisposizione e la diffusione agli agricoltori di Bollettini funzionali all'applicazione della produzione integrata e biologica previste rispettivamente dall'operazione 10.1 e dalla misura 11.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. A tal fine si rende necessaria l'acquisizione di servizi finalizzati a supportare la raccolta, lo scambio e il trasferimento dei dati e delle informazioni per svolgere un'efficace azione di coordinamento e per consentire l'assunzione delle necessarie decisioni regionali relativamente all'individuazione e all'implementazione delle migliori pratiche agricole e fitosanitarie, in un'ottica di tutela delle risorse agricole, ambientali e idriche e dei consumatori.

Tali servizi sono così definiti:

- 1 Servizi di supporto alle attività di coordinamento:
 - 1.1 Attività, a livello regionale, propedeutiche alla redazione dei "Bollettini provinciali di produzione integrata e biologica";
 - 1.2 Supporto alle attività di coordinamento a livello regionale per la corretta attuazione dell'agricoltura biologica e predisposizione di "Bollettini regionali per la produzione biologica";

- 1.3 Supporto alle attività di coordinamento a livello regionale per l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata sulla fertilizzazione e la gestione agronomica dei suoli;
- 1.4 Supporto alle attività di coordinamento a livello regionale per la corretta applicazione degli interventi irrigui;
- 1.5 Supporto alle attività di coordinamento a livello regionale per l'applicazione dei disciplinari sul controllo delle infestanti;
- 1.6 Supporto alle attività di coordinamento a livello regionale per la promozione di soluzioni ottimali nella distribuzione dei prodotti fitosanitari.
2. Predisposizione di "Bollettini provinciali" contenenti le linee tecniche di produzione integrata e biologica attraverso il coordinamento provinciale delle attività dei tecnici, abilitati all'esercizio della consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 150/2012 e l'applicazione dei modelli previsionali sullo sviluppo delle avversità.

CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEI SERVIZI RICHIESTI

Per lo svolgimento di quanto richiesto il Fornitore aggiudicatario deve individuare un Responsabile di progetto e un Responsabile tecnico.

Il Responsabile di Progetto è il referente da contattare per tutti i rapporti con la Stazione Appaltante, ivi compreso le fasi di rendicontazione della attività svolte.

Il Responsabile Tecnico è il referente da contattare per tutte le questioni tecniche relative al servizio richiesto e ai rapporti con le varie figure professionali previste per lo svolgimento delle diverse attività più avanti descritte; il Responsabile Tecnico è anche l'interlocutore della Stazione Appaltante per ogni esigenza di adattamento metodologico e organizzativo della proposta tecnica che, in caso di motivata necessità, il Fornitore dovrà rendersi disponibile a recepire.

Tutte le attività devono essere svolte in stretto collegamento con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), coadiuvato da personale individuato all'interno del "Servizio Fitosanitario regionale" e del "Servizio Agricoltura Sostenibile" della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca.

Attività 1 – Supporto alle attività di coordinamento a livello regionale

L'attività 1 si sviluppa nelle attività di seguito descritte.

Attività n. 1.1: Attività, a livello regionale, propedeutiche alla redazione dei "Bollettini provinciali di produzione integrata e biologica"

L'attività consiste nel supporto al coordinamento regionale per garantire sinergia e integrazione

tra i diversi ambiti sopra indicati e favorire l'applicazione delle norme di produzione integrata e biologica. Per tale attività devono essere utilizzati gli strumenti di supporto informativo e informatico messi a disposizione dalla Regione.

Presso i servizi regionali si terranno almeno 30 riunioni all'anno, da svolgersi indicativamente a livello settimanale a cui parteciperanno:

- collaboratori del "Servizio Fitosanitario Regionale", e del "Servizio Agricoltura Sostenibile;
- i tecnici coordinatori di cui alle seguenti "Attività n. 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6";
- i tecnici coordinatori provinciali previsti dall'"Attività 2".

Nel corso delle riunioni, su indicazione dei Servizi Regionali, "Servizio Fitosanitario Regionale", competente delle tecniche di difesa e controllo delle infestanti e del "Servizio Agricoltura Sostenibile", competente sulle restanti tecniche agronomiche, vengono concordate le linee tecniche e le strategie su cui devono essere impostati i Bollettini provinciali, di cui all'attività 2.

Per ciascuna riunione deve essere predisposto e compilato il relativo foglio presenze per la registrazione dei partecipanti.

Attività n. 1.2: coordinamento a livello regionale per la corretta attuazione dell'agricoltura biologica e predisposizione di "bollettini regionali per la produzione biologica"

L'attività consiste nel coordinamento specifico a livello regionale della produzione biologica. Per la realizzazione di questa attività deve essere individuata una figura professionale che supporti la Regione nel coordinamento delle attività finalizzate alla corretta attuazione dell'agricoltura biologica e predisposizione dei relativi bollettini, per un impegno stimato in almeno 180 giornate uomo su base annuale che garantisca la sinergia con i Servizi regionali richiamati nell'attività 1.1, partecipi, in accordo con la Regione, e nei limiti della prestazione, ogni qualvolta la Regione lo richieda, ad almeno 30 delle riunioni annuali regionali di coordinamento, di cui alla precedente attività 1.1, e si raccordi con i tecnici coordinatori provinciali, di cui all'attività 2.

Deve inoltre periodicamente partecipare ad almeno 25 delle riunioni provinciali di cui all'attività 2, garantendo complessivamente la copertura dell'intero territorio regionale, supportando i tecnici provinciali nella corretta applicazione delle tecniche di agricoltura biologica e del relativo inserimento di indicazioni operative nei "Bollettini provinciali".

La partecipazione alle riunioni di cui al punto 1.1 e 2 dovrà risultare dal foglio presenze per la registrazione dei partecipanti.

Devono inoltre essere predisposti almeno 25 "Bollettini regionali", contenenti le tecniche di produzione biologica che fungeranno da supporto alla redazione dei "Bollettini provinciali" di cui alla successiva attività 2. I Bollettini, acquisito il positivo riscontro da parte dei Servizi regionali sotto richiamati, redatti secondo le norme di accessibilità nazionali e regionali e muniti dei riferimenti e dei loghi necessari (UE, RER e PSR), saranno tempestivamente caricati nel portale di Regione Emilia-Romagna dal soggetto individuato da parte del fornitore, soggetto che dovrà preventiva-

mente fare una specifica formazione sull'inserimento dei contenuti web ed essere abilitato dal competente Servizio informatico regionale.

L'attività si svolge sempre in sinergia con il Servizio Fitosanitario regionale per quanto riguarda le norme di difesa e controllo delle infestanti e con il Servizio Agricoltura Sostenibile per quanto riguarda le altre norme tecniche di riferimento.

I requisiti minimi professionali richiesti per detta figura tecnica sono:

- Laurea in Scienze Agrarie o Diploma di Perito Agrario o titoli equipollenti;
- aver svolto attività di supporto e/o di assistenza tecnica per l'applicazione di tecniche di produzione integrata e/o biologica per almeno 5 anni.

Il tecnico coordinatore individuato deve disporre dell'abilitazione alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, ai sensi dall'articolo 8 del Decreto legislativo 150/2012 e possedere un profilo professionale assimilabile almeno ad un impiegato agricolo di primo livello.

Attività n. 1.3: coordinamento a livello regionale per l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata sulla fertilizzazione e la gestione agronomica dei suoli

L'attività consiste nel coordinamento specifico a livello regionale delle tecniche di fertilizzazione e della gestione agronomica dei suoli ed alla relativa applicazione di:

- Disciplinari di produzione integrata;
- Norme relative all'agricoltura biologica;
- Ulteriori Operazioni agro-ambientali citate in premessa (10.1.02 Gestione effluenti; 10.1.03 Incremento sostanza organica; 10.1.04 Agricoltura conservativa).

Per la realizzazione di questa attività deve essere individuata una figura professionale che supporti la Regione nel coordinamento delle attività di fertilizzazione e gestione agronomica dei suoli, per un impegno stimato in almeno 135 giornate uomo su base annuale. Tale coordinatore deve garantire la sinergia con i Servizi regionali coinvolti, partecipa, in accordo con la Regione, e nei limiti della prestazione, ogni qualvolta la Regione lo richieda, ad almeno 15 delle riunioni annuali regionali di coordinamento di cui alla precedente attività 1.1 e si raccorda con i tecnici coordinatori provinciali, di cui all'attività 2. Deve inoltre periodicamente partecipare ad almeno 20 riunioni provinciali garantendo complessivamente la copertura dell'intero territorio regionale, di cui all'attività 2, e supportare i tecnici provinciali, di cui all'attività 2, in relazione alle pratiche agronomiche sopra richiamate al fine del loro inserimento nei "bollettini provinciali".

La partecipazione alle riunioni di cui al punto 1.1 e 2 dovrà risultare dal foglio presenze per la registrazione dei partecipanti.

Per tale attività utilizza gli strumenti di supporto, quali ad esempio il Catalogo dei suoli e le banche dati del meteo, messi a disposizione dalla Regione e disponibili nel portale Agricoltura. L'attività si svolge sempre in collaborazione con il Servizio Agricoltura Sostenibile.

- I requisiti minimi professionali richiesti per detta figura tecnica sono: Laurea in Scienze Agrarie o Diploma di Perito Agrario o titoli equipollenti;
- aver svolto attività di supporto e/o di assistenza tecnica per l'applicazione di tecniche di produzione integrata e/o biologica per almeno 5 anni.

Il tecnico coordinatore individuato deve possedere un profilo professionale assimilabile almeno ad un impiegato agricolo di primo livello.

Attività n. 1.4: coordinamento a livello regionale per la corretta applicazione degli interventi irrigui

L'attività consiste nel coordinamento specifico a livello regionale delle pratiche irrigue ed alla relativa applicazione dei Disciplinari di produzione integrata e dell'agricoltura biologica, in modo da fornire indicazioni a livello provinciale sulle criticità irrigue e sui seguenti elementi da riportare nei bollettini provinciali:

- disponibilità idrica nel suolo;
- momenti opportuni per iniziare le irrigazioni;
- quantità di acqua da utilizzare in relazione alla coltura;
- periodo e tecniche irrigue disponibili.

Per la realizzazione di questa attività deve essere individuata una figura professionale che supporti la Regione nel coordinamento dell'applicazione degli interventi irrigui, per un impegno stimato in almeno 90 giornate uomo su base annuale.

Tale Coordinatore garantisce la sinergia con i Servizi regionali coinvolti, partecipa, in accordo con la Regione, e nei limiti della prestazione, ogni qualvolta la Regione lo richieda, ad almeno 10 delle riunioni regionali settimanali di coordinamento di cui alla precedente Attività 1.1 e si raccorderà con i tecnici dei Consorzi di Bonifica e con i coordinatori provinciali di cui all'attività 2. Deve inoltre partecipare ad almeno 20 delle riunioni provinciali di cui all'attività 2, garantendo complessivamente la copertura dell'intero territorio regionale e supportare i tecnici provinciali in relazione alle pratiche d'irrigazione, previste dai Disciplinari di produzione integrata da inserire nei "bollettini provinciali" di produzione integrata.

La partecipazione alle riunioni di cui ai precedenti paragrafi 2.1.1 "Attività 1.1" e al paragrafo 2.2 "Attività 2" dovrà risultare dal foglio presenze per la registrazione dei partecipanti.

Per tale attività utilizza gli strumenti di supporto, quali ad esempio il servizio Irrinet, e la rete di rilevamento dei dati sulla falda e le banche dati del meteo, messi a disposizione dalla Regione tramite web. L'attività si svolge sempre in sinergia con il Servizio Agricoltura Sostenibile. I requisiti minimi professionali richiesti per detta figura tecnica sono:

- Laurea in Scienze Agrarie o Diploma di Perito Agrario o titoli equipollenti;

- aver svolto attività di supporto e/o di assistenza tecnica per l'applicazione di tecniche di produzione integrata e/o biologica per almeno 5 anni.

Il tecnico coordinatore individuato deve possedere un profilo professionale assimilabile almeno ad un impiegato agricolo di primo livello.

Attività n. 1.5: coordinamento a livello regionale per l'applicazione dei disciplinari sul controllo degli infestanti

L'attività consiste nel coordinamento specifico a livello regionale per l'applicazione dei disciplinari relativamente al controllo delle infestanti e alla gestione del diserbo chimico delle colture.

Per la realizzazione di questa attività deve essere individuata una figura professionale che supporti la Regione nel coordinamento delle attività di controllo delle infestanti, per un impegno stimato in almeno 90 giornate uomo su base annuale.

Tale Coordinatore deve garantire la sinergia con i Servizi regionali coinvolti, partecipa, in accordo con la Regione, e nei limiti della prestazione, ogni qualvolta la Regione lo richieda, ad almeno 10 delle riunioni regionali settimanali di coordinamento di cui alla precedente Attività 1.1 e si raccorda con i tecnici coordinatori provinciali. Deve inoltre periodicamente partecipare ad almeno 20 riunioni provinciali garantendo complessivamente la copertura dell'intero territorio regionale, di cui all'attività 2, e supportare i tecnici provinciali.

La partecipazione alle riunioni di cui al punto 1.1 e 2 dovrà risultare dal foglio presenze per la registrazione dei partecipanti.

L'attività si svolge sempre in collaborazione con il Servizio Fitosanitario.

I requisiti minimi professionali richiesti per detta figura tecnica sono:

- Laurea in Scienze Agrarie o Diploma di Perito Agrario o titoli equipollenti;
- aver svolto attività di supporto e/o di assistenza tecnica per l'applicazione di tecniche di produzione integrata e/o biologica per almeno 5 anni.

Il tecnico coordinatore individuato deve disporre dell'abilitazione alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, ai sensi dall'articolo 8 del Decreto legislativo 150/2012 e possedere un profilo professionale assimilabile almeno ad un impiegato agricolo di primo livello.

Attività n. 1.6: coordinamento a livello regionale per la promozione di soluzioni ottimali nella distribuzione dei prodotti fitosanitari

L'attività consiste nel coordinamento specifico a livello regionale per la promozione di soluzioni ottimali nella distribuzione dei prodotti fitosanitari:

- dei Disciplinari di produzione integrata;

- delle soluzioni che vengono messe a disposizione della ricerca e della sperimentazione a livello nazionale e internazionale;
- delle soluzioni che sono messe a disposizione da parte della EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization).

Per la realizzazione di questa attività deve essere individuata una figura professionale che supporti la Regione nel coordinamento delle attività di promozione di soluzioni ottimali nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, per un impegno stimato in almeno 90 giornate uomo su base annuale.

Tale Coordinatore deve garantire la sinergia con i Servizi regionali coinvolti, partecipa, in accordo con la Regione, e nei limiti della prestazione, ogni qualvolta la Regione lo richieda, ad almeno 10 delle riunioni regionali settimanali di coordinamento di cui alla precedente Attività 1.1 e si raccorda con i tecnici coordinatori provinciali. Deve inoltre periodicamente partecipare ad almeno 20 delle riunioni provinciali di cui all'attività 2, garantendo complessivamente la copertura dell'intero territorio regionale, e supportare i tecnici provinciali in relazione alla ottimale distribuzione dei prodotti fitosanitari e al fine del relativo inserimento nei "bollettini provinciali".

La partecipazione alle riunioni di cui ai precedenti paragrafi 2.1.1 "Attività 1.1" e al paragrafo 2.2 "Attività 2" dovrà risultare dal foglio presenze per la registrazione dei partecipanti.

L'attività si svolge sempre in collaborazione con il Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare e con il Servizio fitosanitario.

I requisiti minimi professionali richiesti per detta figura tecnica sono:

- Laurea in Scienze Agrarie o Diploma di Perito Agrario o titoli equipollenti;
- aver svolto attività di supporto e/o di assistenza tecnica per l'applicazione di tecniche di produzione integrata per almeno 5 anni.

Il tecnico coordinatore individuato deve possedere un profilo professionale assimilabile almeno ad un impiegato agricolo di primo livello.

Attività n. 2: predisposizione di "Bollettini provinciali" contenenti le linee tecniche di produzione integrata e biologica attraverso l'applicazione dei modelli previsionali sullo sviluppo delle avversità e il coordinamento provinciale delle attività dei tecnici consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, ai sensi dall'articolo 8 del Decreto legislativo 150/2012

Al fine di garantire un adeguato supporto informativo all'applicazione delle Misure d'intervento attivate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, di cui agli artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) 1305/2013 ("Pagamenti agro-climatico-ambientali" e "Agricoltura biologica") devono essere redatti "Bollettini territoriali di valenza provinciale" di produzione integrata e di produzione biologica, di seguito denominati Bollettini.

Tali Bollettini contengono le indicazioni operative almeno per quel che riguarda:

- la difesa integrata volontaria, secondo quanto previsto al punto A.7.3.2 del Piano di Azione Nazionale (DM. 22 gennaio 2014);
- le tecniche di difesa per l'agricoltura biologica;
- le tecniche di fertilizzazione e gestione agronomica del suolo;
- le tecniche di irrigazione.

Tali Bollettini devono inoltre contenere, quando necessari, i consigli per la corretta applicazione di tecniche relative a:

- gestione effluenti (operazione 10.1.02);
- incremento sostanza organica (operazione 10.1.03);
- agricoltura conservativa (operazione 10.1.04);
- difesa integrata obbligatoria secondo quanto stabilito al punto A.7.2.2 del PAN (DM 22 gennaio 2014).

I Bollettini devono essere:

- redatti, sulla base dei Disciplinari regionali di produzione integrata, delle norme di produzione biologica e degli elementi raccolti attraverso l'elaborazione dei modelli previsionali, secondo le modalità di seguito indicate e devono essere in linea con quanto definito nel corso delle periodiche riunioni regionali di cui al punto 1.1;
- prodotti per ogni territorio provinciale, nella misura di almeno 25 in un anno; per il territorio di Rimini non ci saranno Bollettini specifici ma si utilizzeranno quelli che vengono redatti per il territorio di Forlì-Cesena, salvo eventuali precisazioni relative a specifiche problematiche locali;
- indicativamente prodotti per il periodo compreso tra la ripresa vegetativa e la fase di raccolta delle principali colture dei diversi territori; nei periodi di minor rischio fitosanitario potranno avere anche una cadenza superiore alla settimana.

I Bollettini, acquisito il positivo riscontro da parte dei Servizi regionali sotto richiamati, redatti secondo le norme di accessibilità nazionali e regionali e muniti dei riferimenti e dei loghi necessari (UE, RER e PSR), saranno tempestivamente caricati nel portale di Regione Emilia-Romagna dal soggetto individuato da parte del fornitore, soggetto che dovrà preventivamente fare una specifica formazione sull'inserimento dei contenuti web ed essere abilitato dal competente Servizio informatico regionale.

Al fine di garantire la predisposizione di tali Bollettini è necessario il coinvolgimento, attraverso periodiche riunioni di coordinamento, dei tecnici consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari e

dei coadiuvanti, ai sensi dall'articolo 8 del Decreto legislativo 150/2012, impegnati sul territorio che forniscono consulenza per l'applicazione dell'agricoltura biologica e dei disciplinari di produzione integrata. Inoltre è garantito costantemente lo scambio di informazioni con il livello regionale attraverso le riunioni settimanali di coordinamento indicate nella descrizione dell'Attività 1.1.

I Bollettini dovranno essere redatti in coerenza con i disciplinari di produzione integrata che vengono annualmente predisposti dalla Regione Emilia-Romagna e con le indicazioni fornite, sulla base delle specifiche competenze, dal:

- Servizio Fitosanitario;
- Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari;
- Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare;
- Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera;
- Servizio Agricoltura sostenibile;
- e da ciascun Consorzio Fitosanitario, in relazione agli specifici territori di competenza.

Per ogni provincia devono essere utilizzati gli output dei modelli previsionali sullo sviluppo dei parassiti delle piante che verranno messi a disposizione dalla Regione e che riguardano le seguenti avversità:

Coltura	Avversità	Tipo di modello	Tipo di avvertimento
Pomacee	Carpocapsa	Fenologico a ritardo variabile	Posizionamento dei trattamenti
Pomacee	Pandemis	Fenologico a ritardo variabile	Posizionamento dei trattamenti
Pomacee	Eulia	Fenologico a ritardo variabile	Posizionamento dei trattamenti
Melo	Ticchiolatura	A-Scab	Posizionamento dei trattamenti
Pero	Maculatura bruna	BSP Cast	Posizionamento dei trattamenti
Pesco	Cydia molesta	Fenologico a ritardo variabile	Posizionamento dei trattamenti
Pesco	Anarsia	Fenologico a ritardo variabile	Posizionamento dei trattamenti
Susino	Cydia funebrana	Fenologico a ritardo variabile	Posizionamento dei trattamenti
Vite	Tignoletta	Fenologico a ritardo variabile	Posizionamento dei trattamenti
Vite	Peronospora	DOWGRAPRI	Posizionamento dei trattamenti
Vite	Oidio	POWGRAPRI	Posizionamento dei trattamenti
Cereali	Ruggine bruna	RUSTPRI	Livello di rischio

Cereali	Ruggine gialla	YELDEP	Livello di rischio
Cereali	Oidio	POWPRI	Livello di rischio
Cereali	Septoria	SEPTORIA	Livello di rischio
Cereali	Fusarium	FHB-Wheat	Livello di rischio
Patata	Peronospora	IPI	Posizionamento 1° trattamento
Pomodoro	Peronospora	IPI	Posizionamento 1° trattamento

A livello dei singoli ambiti territoriali dovranno essere realizzati incontri di coordinamento nel corso dei quali:

- siano adeguatamente approfonditi i contenuti dei disciplinari regionali di produzione integrata e delle norme di agricoltura biologica;
- siano condivisi gli elementi che deriveranno dalle riunioni regionali di coordinamento, di cui all'attività 1.1 del presente capitolato;
- sia settimanalmente discussa la situazione fitosanitaria ed agronomica delle diverse colture e siano definiti i consigli tecnici da proporre alle imprese agricole per l'applicazione corretta dei disciplinari di difesa integrata e delle norme di agricoltura biologica.

Per ogni territorio provinciale devono essere realizzate almeno 30 riunioni annuali. Per il territorio di Rimini non sono previste riunioni specifiche, ma si fa riferimento alle riunioni del territorio di Forlì - Cesena.

Per ciascuna riunione deve essere predisposto e compilato il relativo foglio presenze per la registrazione dei partecipanti.

Ciascun coordinatore provinciale deve annualmente partecipare ad almeno 25 riunioni regionali di coordinamento;

- per Piacenza, Parma, Reggio-Emilia e Modena deve essere garantita la partecipazione di almeno un coordinatore;
- per Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì - Cesena deve essere garantita la partecipazione di almeno due coordinatori.

Inoltre il tecnico coordinatore è tenuto a partecipare a tutti gli incontri, anche formativi, organizzati dai Servizi della Regione e alle verifiche in loco, qualora si verificano particolari emergenze fitosanitarie e/o agronomiche. In tal caso deve tenere costantemente aggiornati i Servizi Regionali competenti sulle evoluzioni delle problematiche riscontrate. Tenuto conto del tipo di attività sopra specificata, delle colture presenti e del livello di applicazione dei disciplinari di produzione nei di-

versi territori, del fatto che nei territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena l'attività si dovrà integrare con quanto viene svolto dai relativi Consorzi Fitosanitari Provinciali, si richiede l'individuazione di tecnici coordinatori con la ripartizione e con l'impegno territoriale minimo di seguito indicato:

- Piacenza 90 giornate uomo su base annuale;
- Parma 90 giornate uomo su base annuale;
- Reggio Emilia 90 giornate uomo su base annuale;
- Modena 90 giornate uomo su base annuale;
- Bologna 270 giornate uomo su base annuale;
- Ferrara 270 giornate uomo su base annuale;
- Ravenna 270 giornate uomo su base annuale;
- Forlì/Cesena e Rimini 270 giornate uomo su base annuale;

I requisiti minimi professionali richiesti per dette figure tecniche sono:

- Laurea in Scienze Agrarie o Diploma di Perito Agrario o titoli equipollenti;
- aver svolto analoghe attività di coordinamento della produzione integrata o biologica per almeno 5 anni o aver svolto attività di supporto o di assistenza tecnica per l'applicazione di tecniche di produzione integrata o biologica per almeno 8 anni; tale requisito è soddisfatto anche quando la somma dell'esperienza nelle due attività sopra-richiamate raggiunga almeno gli otto anni.

I tecnici coordinatore individuati devono disporre dell'abilitazione alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, ai sensi dall'articolo 8 del Decreto legislativo 150/2012 e possedere un profilo professionale assimilabile almeno ad un impiegato agricolo di primo livello.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Dopo sei mesi dall'inizio di ciascuna annualità, così come definita dal contratto, il fornitore presenta una relazione sulle attività svolte, comprensiva di un prospetto di sintesi contenente l'elenco dei bollettini, sia regionali che provinciali, predisposti e delle riunioni realizzate nei primi sei mesi di attività. La presentazione di tale documentazione è condizione necessaria per accedere alla corresponsione del corrispettivo previsto per stati d'avanzamento di cui all'articolo 11 dello schema di contratto. La verifica di conformità della prestazione per ciascun stato di avanzamento semestrale dovrà tenere conto dell'effettivo raggiungimento, relativamente allo specifico periodo stagionale, dei risultati previsti dal presente capitolato tecnico e dall'offerta tecnica, se migliorativa.

A fronte dell'esito positivo della verifica saranno liquidati i 6/12 dell'importo annuale previsto, considerato che il fornitore rimane obbligato a garantire tempestivamente le attività richieste, che per natura sono soggette all'alea delle condizioni climatico-ambientali e degli eventi fitosanitari.

Alla fine di ogni annualità così come definita da contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare:

- una relazione di carattere generale sull'attività svolta nel corso dell'annualità conclusa;
- relazioni specifiche sui singoli ambiti di realizzazione delle attività, come sotto specificato.

La relazione riguardante l'ATTIVITA' N. 1, deve dare conto:

- dell'elenco delle riunioni regionali svolte, con la messa a disposizione dei relativi fogli delle presenze (attività 1.1);
- dell'attività di coordinamento per la corretta applicazione dell'agricoltura biologica, con la messa a disposizione dell'elenco delle riunioni svolte e dei relativi fogli delle presenze (attività 1.2);
- dell'attività di coordinamento per la corretta applicazione della fertilizzazione e della gestione del suolo, con la messa a disposizione dell'elenco delle riunioni svolte e dei relativi fogli delle presenze (attività 1.3);
- dell'attività di coordinamento per la corretta applicazione degli interventi di irrigazione, con la messa a disposizione dell'elenco di riunioni svolte e dei relativi fogli delle presenze (attività 1.4);
- dell'attività di coordinamento per la corretta applicazione dei disciplinari di produzione integrata sul controllo delle infestanti; con la messa a disposizione dell'elenco di riunioni svolte e dei relativi fogli delle presenze (attività 1.5);
- dell'attività di coordinamento per la promozione di soluzioni ottimali nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, con la messa a disposizione dell'elenco di riunioni svolte e dei relativi fogli delle presenze (attività 1.6).

La relazione riguardante l'ATTIVITA' N. 2, deve dare conto:

- dell'elenco completo, nonché di un prospetto di sintesi, dei bollettini predisposti e loro copia su supporto informatico;
- dell'elenco delle riunioni realizzate, con relativo prospetto di sintesi, con copia dei registri delle presenze;
- dell'elenco del personale impegnato nelle attività di coordinamento;
- dell'elenco delle iniziative che si sono realizzate per la risoluzione di emergenze fitosanitarie nonché degli output dei modelli previsionali utilizzati per la previsione delle avversità delle piante per i diversi territori.

3. la relazione finale, da consegnare entro 60 giorni dal completamento dell'ultima annualità, contiene una sintesi riepilogativa dell'intera attività svolta.

OBBLIGHI PER L'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna ad apportare gli adeguamenti necessari ai piani di attività proposti in sede di offerta tecnica, in accordo con i Servizi Regionali coinvolti;

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario. In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito e l'aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della RER, assumendosene il medesimo aggiudicatario ogni relativa alea.

L'aggiudicatario s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la RER da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

Le prestazioni, da svolgersi eventualmente presso gli immobili della RER, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con la RER stessa. L'aggiudicatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della RER continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; l'aggiudicatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla RER e/o da terzi autorizzati.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire alla RER di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione

contrattuale che dovessero essere impartite dalla RER.

L'aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, anche a:

- a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel presente Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa,
- b) prestare i servizi oggetto di gara nelle sedi indicate dalla RER, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel presente Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica.
- c) eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel presente Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa,
- d) manlevare e tenere indenne la RER dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi,
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla RER di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto,
- f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili,
- g) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel Contratto.

L'aggiudicatario, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime ivi previste e nel progetto operativo proposto dal dall'aggiudicatario stesso.

GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE DELLE RISORSE

L'Appaltatore deve garantire la sostanziale stabilità del gruppo di lavoro presentato in fase di gara. Tale stabilità deve essere estesa a tutto il periodo contrattuale ed in particolare al passaggio dalla fase di gara alla fase di erogazione dei servizi, nonché nella fase di erogazione stessa nel corso della fornitura pluriennale.

Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità (ad es., dimissioni del lavoratore) di sostituire un componente del gruppo di lavoro, dovrà darne comunicazione alla RER con un preavviso di almeno 45 giorni, indicando i nominativi ed allegando i curricula delle persone che intende proporre in sostituzione di quelle indicate all'atto dell'offerta. Inoltre, qualora per cause motivate dovesse venire meno il rapporto fiduciario del Committente nei confronti di un componente del gruppo di lavoro, su richiesta del Committente il Fornitore dovrà provvedere alla sua sostituzione.

In generale, le caratteristiche dei CV delle risorse sostitutive proposte dovranno rispondere ai requisiti minimi del presente Capitolato e dovranno essere almeno pari alle caratteristiche dei CV delle risorse da sostituire. Tale sostituzione resta comunque subordinata ad una esplicita accettazione da parte di RER.

Prima della sostituzione è necessario un periodo di affiancamento di almeno 30 giorni fra la risorsa entrante e quella uscente; il maggior costo derivante dall'affiancamento delle risorse è a totale carico del Fornitore.

MODIFICA DEL CONTRATTO

Le varianti nell'esecuzione del Contratto sono ammesse nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, art. 106.

Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario senza preventiva approvazione della Regione Emilia-Romagna attraverso una specifica autorizzazione del RUP.

Delle variazioni e/o modifiche introdotte senza la preventiva approvazione della RER, ciò anche nei casi in cui la RER stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti, può essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'aggiudicatario stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato alla RER.

IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il valore massimo complessivo consentito per l'offerta è fissato in Euro 1.623.600,00 (un milione seicentoventitremilaeseicento,00) al netto di IVA.

Il contratto avrà durata di quattro anni a decorrere dalla sua stipulazione.

In relazione alla natura del servizio di carattere intellettuale, per il quale non sono rilevabili rischi interferenti nell'espletamento delle attività, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/08, non sussiste l'obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e, di conseguenza, neppure alla relativa stima dei costi, il cui importo è pari a zero.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs n. 50/2016, la Regione - qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto - può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse

condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il calendario dettagliato dell'attività verrà concordato con l'Amministrazione e comunque l'attività dovrà essere conclusa entro i termini della durata del contratto.

La Regione Emilia-Romagna si riserva inoltre la facoltà di rimodulare le attività previste, sulla base delle esigenze intervenute durante l'esecuzione contrattuale e concordate con il fornitore.

Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia del Contratto, l'appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo appaltatore.

SUPERVISIONE E CONTROLLI

Competeranno ai Servizi "Fitosanitario Regionale" e "Agricoltura Sostenibile" la supervisione e il controllo delle prestazioni rese dall'aggiudicatario per l'adempimento delle prestazioni in argomento.

I controlli e le verifiche effettuati dalla Regione non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti il contratto.

L'Amministrazione regionale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità.

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo quanto prestato dovesse risultare non conforme al presente capitolato tecnico ed al successivo contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dalla Amministrazione regionale.

Se l'aggiudicatario non ottempererà ad eliminare le disfunzioni rilevate ovvero non vi provvederà entro i termini indicati, il contratto, esclusi i casi di forza maggiore, si intenderà risolto di diritto.

PROPRIETA'

I concetti, le idee, il know-how e le tecniche relativi all'elaborazione dei dati che siano stati sviluppati nel corso del rapporto tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario potranno essere usati da entrambi senza limitazione alcuna.

Tutto il materiale originale sia in forma scritta sia in forma leggibile dall'elaboratore, in particolare i programmi, la loro documentazione e il codice sorgente, preparato dall'aggiudicatario per l'Amministrazione, sarà di esclusiva proprietà dell'Amministrazione stessa.

Ciò tuttavia non impedirà in alcun modo all'aggiudicatario di sviluppare e fornire a terzi servizi che siano analoghi, simili e competitivi rispetto ai servizi forniti all'Amministrazione.

**Procedura aperta per l'acquisizione di servizi di supporto all'applicazione della
misura 10.1 'Pagamenti agro-climatico ambientali' e 11.1 'Agricoltura biologica' del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020**

ALLEGATO

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto

PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'APPLICAZIONE DELLA MISURA 10.1 'PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO AMBIENTALI' E 11.1 'AGRICOLTURA BIOLOGICA' DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020

TRA

Regione Emilia-Romagna, (di seguito nominata, per brevità, anche Committente), con sede legale in Bologna, viale Aldo Moro 52, in persona del _____ e legale rappresentante,

E

_____, con sede legale in _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ P.IVA _____, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante, _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

a) che Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento di "Servizi di supporto all'applicazione della misura 10.1 'Pagamenti agro-climatico ambientali' e 11.1 'Agricoltura biologica' del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020", mediante procedura ad evidenza pubblica espletata mediante l'Agenzia Intercent-ER, di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. ili _____.

b) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;

c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

e) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Contratto;

f) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

g) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto;_

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto, è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Contratto dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del _____, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Articolo 3 – Oggetto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto, per l'affidamento di "Servizi di supporto all'applicazione della misura 10.1 'Pagamenti agro-climatico ambientali' e 11.1 'Agricoltura biologica' del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020", dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.
2. Con il Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente a fornire i servizi del presente contratto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché

a prestare tutti i servizi connessi, il tutto nei limiti del valore del Contratto, pari a Euro _____, (CIFRA IN LETTERE) IVA esclusa.

3. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente contratto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente contratto sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo nei termini posti dall' art. 106 del D.lgs. n. 50 del 2016.
4. Fermo restando quanto sopra, il Committente potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

Articolo 4 – Durata

1. Fermo restando l'importo economico complessivo di cui al precedente articolo, il contratto avrà una durata di 48 (*quarantotto*) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Articolo 5 – Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

- ~~1.~~ Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
- ~~2.~~ Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione del medesimo.
- ~~3.~~ Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
- ~~4.~~ Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
- ~~5.~~ Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

~~6.~~ Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.

~~7.~~ Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività del Contratto.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Contratto.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 7 – Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nel rispetto delle modalità e termini ivi prescritti.
2. Le attività specifiche e le modalità organizzative ed operative di espletamento dei servizi richiesti, i risultati attesi, i livelli di servizio, nonché le procedure e gli strumenti per la verifica del raggiungimento degli stessi, saranno concordati direttamente con il Direttore dell'esecuzione del contratto indicato dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. La società fornitrice si impegna a mantenere il proprio personale aggiornato rispetto agli strumenti innovativi, sia in termini organizzativi che in termini tecnici e metodologici.
4. Tutte le attività oggetto del presente contratto sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con il Direttore dell'esecuzione del contratto indicato dal Responsabile Unico del Procedimento

5. Qualora la società fornitrice, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente darne comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, indicando i nominativi ed allegando i curricula delle persone che intende proporre in sostituzione di quelle indicate all'atto dell'offerta. Tale sostituzione resta subordinata ad una esplicita accettazione da parte della Regione Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
6. Oltre alle figure professionali componenti il gruppo di lavoro, la Regione Emilia-Romagna si riserva di richiedere alla società fornitrice integrazioni con professionalità specifiche, per cui verranno corrisposti i medesimi corrispettivi riportati nell'Offerta Economica: in tale caso il Fornitore dovrà presentare, entro 15 giorni solari dalla richiesta, i curricula dei profili richiesti.

Articolo 8 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque il Committente la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte senza ulteriori addebiti economici.
3. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

Articolo 9 – Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dal Committente sono calcolati sulla base dell'offerta economica, pari ad Euro _____ (IVA esclusa):

Attività da svolgere	importo
Attività 1.1 – Attività, a livello regionale, propedeutiche alla redazione dei "Bollettini provinciali di produzione integrata e biologica"	
Attività 1.2 – Supporto alle attività di coordinamento a livello regionale per la corretta attuazione dell'agricoltura biologica	
Attività 1.3 - Supporto alle attività di coordinamento a livello regionale per l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata sulla fertilizzazione e la gestione agronomica dei suoli	
Attività 1.4 - Supporto alle attività di coordinamento a livello regionale per la corretta applicazione degli interventi irrigui	
Attività 1.5 - Supporto alle attività di coordinamento a livello regionale per l'applicazione dei disciplinari sul controllo degli infestanti	
Attività 1.6 - Supporto alle attività di coordinamento a livello regionale	

per la promozione di soluzioni ottimali nella distribuzione dei prodotti fitosanitari	
Attività 2 – Predisposizione di “Bollettini provinciali” contenenti le linee tecniche di produzione integrata e biologica attraverso l’applicazione dei modelli previsionali sullo sviluppo delle avversità e di coordinamento provinciale delle attività dei tecnici consulenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 150/2012	

- I predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti del Committente, fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
- Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

- Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dal Committente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, previa verifica da parte del Committente delle prestazioni erogate, sulla base di stati di avanzamento semestrali delle attività, previa acquisizione di idonea documentazione dettagliata delle attività svolte e dei servizi erogati.
- La fattura, da rilasciarsi da parte del Fornitore successivamente alla verifica di conformità ed all’emissione del certificato di pagamento di cui all’art. 102 del D.Lgs. 50/16, dovrà essere conforme alla normativa, anche secondaria, vigente in materia di fatturazione elettronica. In particolare la fattura dovrà contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, nonché gli elementi previsti dal Decreto Legge n. 66/2014 e precisamente:

CODICE UNIVOC O UFFICIO	OGGETTO DEL CONTRATTO	CIG	CUP
8UHO9C	Servizi di supporto all’applicazione della misura 10.1 ‘Pagamenti agro-climatico ambientali’ e 11.1 ‘Agricoltura biologica’ del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020		

- I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D. Lgs. 231 del 2002 entro 60 giorni, per consentire l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalle procedure di controllo

della Misura 20 del Programma di Sviluppo Rurale e di pagamento da parte di Agrea, Organismo Pagatore regionale .

4. L'importo delle predette fatture è corrisposto sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non può sollevare eccezioni né in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e lo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto.
7. Nel caso in cui il livello dei servizi resi dalla ditta aggiudicataria risulti, sulla base delle verifiche di cui all'articolo 8, inferiore a quello offerto in sede di partecipazione alla gara, oltre all'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 del presente contratto, la Regione Emilia-Romagna potrà sospendere il pagamento del corrispettivo senza incorrere in penalità e/o conseguenze di sorta sino all'effettivo ripristino dei livelli di servizio richiesti.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136., pena la nullità assoluta del Contratto.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, lo stesso è risolto di diritto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna.
7. La Regione Emilia-Romagna verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla

Legge sopracitata. E' facoltà del Committente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 12 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto il medesimo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13 - Penali

1. Qualora il Fornitore non ottemperi ad eliminare le disfunzioni rilevate dal controllo qualitativo e quantitativo di cui al precedente articolo 8 entro i termini indicati dal Committente nella contestazione formalmente effettuata ed il ritardo sia dovuto a cause imputabili alla ditta aggiudicataria, escluso il caso fortuito e la forza maggiore, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo della fornitura interessato dal ritardo.
2. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Emilia-Romagna a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 14 - Garanzia definitiva

1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva in favore della Regione Emilia-Romagna di Euro _____, importo pari al 10% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali).

2. Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'[articolo 93, comma 7](#) del D.Lgs.50/2016.
3. La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione per cause imputabili al Fornitore la garanzia definitiva viene escussa dalla Regione.
4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.
5. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti vantati dalla Regione Emilia-Romagna verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
8. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Emilia-Romagna.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Emilia-Romagna ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originale o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 16 – Risoluzione

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, il Committente potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore secondo la vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni in esso contenute e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, la Regione Emilia-Romagna, assegna secondo la vigente normativa, un termine per l'adempimento, non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Il Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore mediante PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, qualora ricorra l'urgenza.
4. In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore del Committente.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente ha diritto di escutere la garanzia prestata fino all'intero importo della stessa
6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del medesimo Committente al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 17 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione ha diritto, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.
3. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento secondo quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 18 – Subappalto (eventuale)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

-
-
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Emilia-Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
 3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
 4. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Regione Emilia-Romagna, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.
 5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
 6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Emilia-Romagna da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
 7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto,
 8. Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Regione Emilia-Romagna entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
 9. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Regione Emilia-Romagna sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
 10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Emilia-Romagna potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
 11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 20 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il Committente, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna

Articolo 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. gg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
4. Qualora, in relazione all'esecuzione del Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile esterno del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere al Committente, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in

modo da consentire al Committente stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Regione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire al Committente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1. Il presente Contratto viene stipulato, secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 ed è soggetto a registrazione ai sensi di legge.
- 2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico al Committente per legge

Articolo 23 - Clausola finale

- 1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

_____, li ____ ____ ____

IL COMMITTENTE

IL FORNITORE

ALLEGATO 1 al Contratto per l'affidamento di "Servizi di supporto all'applicazione della misura 10.1 'Pagamenti agro-climatico ambientali' e 11.1 'Agricoltura biologica' del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020",

TRA

_____, (di seguito nominata, per brevità, anche Committente), con sede legale in _____, in persona del _____ e legale rappresentante, _____

E

_____ sede legale in XXXXXXXXXX iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P.IVA _____ in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante, _____ giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, quale _____ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata), Articolo 5 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 7 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Articolo 9 (Corrispettivi), Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Penali), Articolo 14 (Garanzia definitiva), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Subappalto), Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 20 (Foro competente), Articolo 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 23 (Clausola finale).

IL FORNITORE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maria Luisa Bargossi, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/2995

IN FEDE

Maria Luisa Bargossi